



Comune di Trabia

Città Metropolitana di Palermo
A Sindaco

Prot. Gen. 5277

del 25/03/2020

Agli Esercenti di vendita di pane

Oggetto: provvedimenti contingibili ed urgenti di carattere di ordine pubblico, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. **Regole per la vendita del pane.**

Con riferimento a quanto contenuto in oggetto si dispone ai panificatori e agli esercenti di vendita di pane di attenersi alle normative igienico sanitarie e regolamentari in materia.

In particolare, **è vietata la commercializzazione del pane su area pubblica** (Art.5, comma 1,D.A. n.842/1.s Assessore delle Attività Produttive Regione Siciliana del 30 maggio 2018).


Il pane può essere consegnato al domicilio del cliente, ma deve essere chiuso in un sacchetto di carta con all'esterno esposto lo scontrino nonché il cognome e l'indirizzo del destinatario, (Art.5, comma 2,D.A. n.842/1.s Assessore delle Attività Produttive Regione Siciliana del 30 maggio 2018).

Il pane deve essere confezionato con pellicola microforata per alimenti sigillata sulla quale è apposta l'etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento dei prodotti alimentari, (Art.6, comma 1,D.A. n.842/1.s Assessore delle Attività Produttive Regione Siciliana del 30 maggio 2018).

I panificatori che vendono al dettaglio nei locali di produzione e nelle unità locali sono esenti dall'obbligo del confezionamento, (Art.6, comma 2,D.A. n.842/1.s Assessore delle Attività Produttive Regione Siciliana del 30 maggio 2018).

E' buona norma igienico sanitaria, stante l'emergenza epidemiologica, e in ogni caso, munire il personale che consegna il pane di apposite mascherine igieniche e guanti di lattice in gomma.

Fiducioso di una Vostra fattiva collaborazione si ricorda che chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5, del sopracitato Decreto Assessoriale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 (millecinquecento) ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 (mille) ad euro 3.000,00 (tremila).



IL SINDACO

(*Mag. Leonardo Cristofano*)